

Regione Lombardia

DECRETO N° 3068

Del 03-03-2003

Famiglia e Solidarietà Sociale N. 137

Oggetto Approvazione del nuovo Statuto della fondazione denominata "Ospedale civile di Gonzaga"  
con sede legale in comune di Gonzaga (MN).

**REGIONE LOMBARDIA**

DIREZIONE GENERALE - FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE

La presente copia composta di n. 14 fogli

E' conforme all'originale depositato agli atti.

Milano, 31-03-03

Il Funzionario Incaricato

L'atto si compone di 15 pagine  
di cui 12 pagine di allegati,  
parte integrante.



Regione Lombardia

---

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### VISTI:

- gli artt. 14 e 16 del Codice Civile;
- art. 4 delle disposizioni attuative del Codice Civile;
- l'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616;
- l'art. 4 del regolamento regionale n.2 del 2 aprile 2001, approvato con dgr n. 3793 del 16.3.2001;

VISTA la convenzione per l'affidamento alle Camere di commercio della gestione del registro regionale delle persone giuridiche private, approvata con d.g.r. n. 3794 del 16.3.2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in oggetto del giorno 1 ottobre 2002, verbalizzata con atto pubblico del giorno 1 ottobre 2002 rep. n. 84.979 e racc. n. 15.482 a rogito del dr. Mario Binelli, notaio in Gonzaga (MN), registrato a Suzzara il 15.10.2002 al n. 1643 serie 1, con la quale l'organo di amministrazione medesimo ha determinato di richiedere l'approvazione del nuovo statuto dell'istituzione;

### PRESO ATTO:

- dell'istanza, pervenuta in data 28.11.2002, con la quale il Presidente della fondazione denominata "Ospedale Civile di Gonzaga" con sede in Gonzaga (MN), Ente Morale di diritto privato riconosciuto ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile con decreto del Direttore Generale alla Famiglia e Solidarietà Sociale 5 settembre 2001 n. 20512, ha richiesto alla Giunta regionale l'approvazione del nuovo statuto in esecuzione della deliberazione sopra richiamata;
- degli atti e dei relativi documenti prodotti a corredo dell'istanza tra i quali:
  - a. lo schema del nuovo statuto proposto per il governo dell'istituzione e composto di 25 articoli approvato dal Consiglio di Amministrazione della fondazione medesima con propria deliberazione del giorno 1 ottobre 2002;
  - b. la relazione a firma del legale rappresentante dell'ente con la quale vengono esplicitate le motivazioni che supportano l'approvazione del nuovo testo statutario della fondazione;

RILEVATO altresì che le modifiche apportate si sostanziano nell'adeguamento del testo statutario alla nuova natura giuridica dell'istituzione conseguente al sopra richiamato decreto del Direttore Generale alla Famiglia e Solidarietà Sociale 5 settembre 2001 n. 20512;

VISTA la d.g.r. 23 dicembre 2002 n. 11699 con la quale è stato determinato l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali;

RITENUTO opportuno procedere all'adozione del presente provvedimento in accoglimento della richiesta di cui all'oggetto in quanto conforme alla normativa vigente




Regione Lombardia

---

**DECRETA**

1. di approvare il nuovo statuto della fondazione denominata "Ospedale Civile di Gonzaga", con sede in Gonzaga (MN), approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 1 ottobre 2002, verbalizzata con atto pubblico del giorno 1 ottobre 2002 rep. n. 84.979 e racc. n. 15.482 a rogito dr. Mario Binelli, notaio in Gonzaga (MN), registrato a Suzzara il 15.10.2002 al n. 1643 serie 1 costituente parte integrante del presente atto;
2. di disporre la comunicazione del presente atto alle Camere di Commercio ai fini dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private;
3. di disporre altresì la comunicazione del presente provvedimento al comune di sede legale dell'ente ed all'A.S.L. territorialmente competente.

  
**Roberto Formigoni**

MARIO BINELLI  
NOTAIO IN GONZAGA  
Via Ferrante G., 2  
46023 GONZAGA (Mantova)  
Cod. Fisc. BNL MRA 39D04 E089Z  
Partita IVA 00287780209



002

N. 84.979 Rep. N. 15.482 Fasc.

MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ENTE MORALE "OSPEDALE CIVILE DI

Registrato II

GONZAGA" - con sede in Gonzaga (MN); Via dei Barberi n. 2.

15/10/2002

REPUBBLICA ITALIANA

a Suzzara

N. 1643 Serie 1

L'anno 2002 (duemiladue) il giorno 1 (uno) del mese di OTTO-

Versati Euro 139,44

BRE, alle ore 17,30 (diciassette e trenta).

di cui Euro /

per imp.ta di trascrizione

IL CAPO AREA

In GONZAGA, nel mio studio posto in Via Ferrante. Gonzaga n.

F.to L. LONGHI

2.

Davanti a me Dott. MARIO BINELLI, Notaio in Gonzaga, iscritto

nel Ruolo del Collegio Notarile di Mantova, sono personal-

mente comparsi i signori:

PIRONDINI ALDO, nato a Gonzaga (MN) l'11 dicembre 1964, re-

sidente a Gonzaga (MN), Via Principe Santo n. 11, il quale

interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente

del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Morale "Ospedale

Civile" di Gonzaga, con sede in Gonzaga, Via dei Barberi n.

2, iscritta nel Registro delle Imprese di Mantova con il nu-

mero di Codice Fiscale 82003890207,

MELLI RENATO, nato a Gonzaga (MN) il 12 marzo 1937, residente

a Gonzaga (MN), Via Anselmo Guerrieri n. 18, pensionato;



SPAGGIARI TAZIO, nato a Gonzaga (MN) il 19 ottobre 1952, re-

sidente a Gonzaga (MN), Via Pietro Mascagni n. 2, professio-

nista;

ARIOLI DANIELE; nato a Gonzaga (MN) il 9 marzo 1961, resi-

dente a Gonzaga (MN), località Bondeno, Strada Valle dell'O-



ca n. 5/bis, impiegato;

ALLEGRETTI BRUNO, nato a Gonzaga (MN) il 9 giugno 1942, re-

sidente a Gonzaga (MN), Via Alessandro n. 4, pensionato;

i quali intervengono nella loro qualità di membri del Consi-

glio di Amministrazione dell'Ente Morale "Ospedale Civile"

di Gonzaga, come sopra meglio descritto;

tutti i presenti sono stati nominati alle suddette cariche

con Decreto del Prefetto della Provincia di Mantova, in data

13 giugno 2000 Prot. n.935/13.7/Gab.

Comparenti, della cui identità personale io notaio sono cer-

to, i quali, concordemente e con il mio consenso rinunciano

all'assistenza dei testimoni in questo atto, al quale

PREMETTONO

- che in data 14 luglio 1851, in esecuzione delle disposi-

zioni testamentarie del defunto Pietro Molardi, fu fondata

l'Opera Pia "Ospedale Civile" di Gonzaga;

- che con Regio Decreto in data 3 agosto 1882 la predetta O-

pera Pia veniva eretta ad Ente Morale;

- che con Decreto del 10 dicembre 1934 veniva approvato lo

statuto organico dell'Opera Pia "Ospedale Civile di Gonza-

ga";

- che in data 17 marzo 1982, con delibera della Giunta Re-

gionale n. 3/15346, l'Ente è stato inserito nel primo elenco

delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza

(I.P.A.B.);




- che in data 5 settembre 2001, con Decreto del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia n. 20512, l'Ente è stato depublicizzato e pertanto ha assunto personalità giuridica di diritto privato;

- che il decreto da ultimo richiamato ha altresì statuito che l'Istituzione "Ospedale Civile" di Gonzaga continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio Statuto, approvato con Regio Decreto 10 dicembre 1934, che permane in vigore per le parti non esclusivamente riferibili alle II.PP.A.B e non incompatibili con il nuovo quadro di riferimento normativo.

TUTTO CIO' PREMESSO

il signor Pirondini Aldo, nella veste sopra vista, riferisce ai membri del Consiglio di Amministrazione, presenti nella loro totalità, sull'opportunità di apportare allo statuto organico dell'ente, approvato nel lontano 1934, tutte le modifiche che si rendono necessarie per le mutate esigenze e la diversa operatività dell'ente medesimo, allo scopo di avere un nuovo statuto adeguato alla normativa vigente, ed all'attività che l'ente già svolge e si propone di svolgere in futuro.

Il Presidente ricorda che, una bozza del nuovo statuto è già stata inviata ai membri del Consiglio di Amministrazione, che hanno avuto così modo di conoscerlo e fare le loro osservazioni.



Il Presidente dà quindi lettura del nuovo statuto che, si compone di venticinque articoli e precisa che, le modifiche proposte non mutano il fine dell'ente e non pregiudicano lo scopo programmato, ma attengono unicamente alla struttura organizzativa dell'ente, e che comunque le modifiche principali riguardano:

- la denominazione dell'ente che sarà: "Fondazione Ospedale Civile di Gonzaga";
- le finalità e scopi dell'ente che vengono meglio precisati;
- il patrimonio dell'ente;
- le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, del Presidente e del revisore dei conti.

I membri del Consiglio di Amministrazione mi dichiarano di essere pienamente informati sulle proposte del Presidente.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

= DELIBERA =

- di modificare la denominazione dell'Ente che sarà "Fondazione Ospedale Civile di Gonzaga";

- di approvare il nuovo statuto dell'ente come proposto dal Presidente.

Il Presidente mi dimette copia del nuovo statuto, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A), omessane la lettura per volontà dei componenti.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta

alle ore 18 (diciotto).

Le spese, imposte e tasse del presente verbale sono a carico dell'ente morale.

Richiesto io Notaio pubblicai il presente verbale leggendolo ai comparenti che, in tutto approvandolo, lo sottoscrivono con me qui, nell'unito foglio e nell'allegato A). Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione per intere pagine quattro e fin qui della presente.

F.to Pirondini Aldo

F.to Renato Melli

F.to Tazio Spaggiari

F.to Arioli Daniele

F.to Bruno Allegretti

F.to Mario Binelli notaio



ALLEGATO A) al n. 84.979/15.482 di Rep.



FONDAZIONE  
OSPEDALE CIVILE DI GONZAGA

STATUTO



TITOLO I° - Denominazione, Sede e Corpo

Art.1

La Fondazione trae origine dall'Opera Pia "Ospedale Civile" di Gonzaga che fu fondata in Gonzaga il 14 Luglio 1851 in esecuzione delle disposizioni testamentarie del fu Pietro Molardi in data 25 agosto 1843;

L'Ente, con delibera della Giunta Regionale n. 3/15346 del 17.03.82 è stato inserito nel primo elenco delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.).

L'Ente è stato depubblicizzato con Decreto del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia 05.09.2001 n.20512, pertanto ha assunto personalità giuridica di diritto privato.

La Fondazione ha sede legale in Gonzaga (Mn) in Via dei Barberi n.2

Art.2

La Fondazione si propone esclusivamente il perseguimento di finalità sociali nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

La Fondazione può valorizzare l'opera e l'apporto del volontariato.

La Fondazione attualmente opera nell'ambito della Regione Lombardia.

Art.3

La Fondazione ha lo scopo di provvedere all'assistenza, alla tutela ed al recupero di persone anziane prevalentemente o totalmente non autosufficienti, di qualunque condizione e sesso e qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica o sensoriale).

La Fondazione ha inoltre lo scopo di offrire assistenza riabilitativa extra-ospedaliera esplicando prestazioni a rilievo sanitario e prestazioni socio-assistenziali dirette al recupero delle persone anziane affette da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

La Fondazione potrà svolgere attività anche verso altri settori del comparto assistenziale e sanitario indirizzati a persone in condizioni di non autosufficienza o di ridotta autosufficienza.

La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso gli anziani e/o utenti residenti nei Comuni in cui la Fondazione ha il presidio o i servizi assistenziali

*Primo Alberto*  
*Renato Cecc*  
*Tarso Spazzano*

*Paolo Anselmi*  
*Pomilio*



Sono compresi negli scopi della Fondazione:

- L'allestimento di Residenze Sanitarie Assistenziali, Strutture protette e Case di Riposo e, in genere, in ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti, affette da sindromi di demenza senile e/o di Alzheimer, nonché delle persone affette da particolari patologie, indipendentemente dall'età. Pertanto la fondazione potrà allestire anche strutture destinate a pazienti terminali e/o comatosi.

A titolo esemplificativo si indicano alcuni dei servizi che potranno essere realizzati e gestiti dalla Fondazione :C.S.E, Hospice, Psichiatrico ed altro.

- L'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare;
- La promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività;
- La promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse reale nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

#### Art.4

La Fondazione si propone anche di cooperare nel contesto delle iniziative pubbliche o private che operano con analoghi scopi, stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione e di cooperazione e sviluppando eventuali rapporti con le espressioni del volontariato.

#### Art.5

Con apposite norme di carattere regolamentare saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione e la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà e della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

### TITOLO II° - Patrimonio e mezzi

#### Art.6

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. Dal complesso dei fabbricati e terreni in Comune di Gonzaga;
2. Dai beni mobili ed immobili che provengono alla Fondazione per effetto di donazioni, eredità, legati ed atti di liberalità in genere;
3. Da qualsiasi altro provento destinato a patrimonio;
4. Dalle somme prelevate dai risultati economici dell'Ente, che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, disponga di destinare all'incremento del patrimonio.

La Fondazione può detenere la proprietà di beni mobili ed immobili.

*Firma: A. A. A.*  
*Reneo de...*  
*Torib Spappano*

*Firma: A. A. A.*  
*B. M. B.*

*Firma: A. A. A.*



## Art.7

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:

1. Con parte dei proventi del proprio patrimonio di cui al precedente articolo;
2. Con rette o contributi o introiti a carico di Enti Pubblici o di competenze private in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni;
3. Con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
4. Con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
5. Con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

## TITOLO III° - Organi e Amministrazione

### Art.8

Sono organi della Fondazione:  
Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

## TITOLO IV° - Il Consiglio di Amministrazione

### Art.9

La Fondazione è retta da un Consiglio di cinque membri effettivi, compreso il Presidente, scelti tra i cittadini del Comune di Gonzaga.

Quattro Consiglieri sono nominati dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di Gonzaga, il quinto membro è nominato dall'Ordinario Diocesano della Diocesi di competenza.

### Art.10

I Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione e rimangono in carica sino a quando non siano sostituiti dai successori.

Nel caso che uno o più Consiglieri venissero a mancare, per qualsiasi motivo, il Consiglio, ai sensi dell'art.9, promuoverà i relativi provvedimenti per la surroga ed i nuovi nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del quadriennio di nomina dei Consiglieri a cui sono subentrati.

Le funzioni degli amministratori sono gratuite, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato.


### Art.11

Si considerano decaduti i membri del Consiglio che per più di tre volte, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute

La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso, anche su segnalazione dell'Autorità di vigilanza.

*Renato Ucci*  
*Torib Spaccan*

*Alcides Lacerda*  
*Bonifazio*



## Art.12

Al Consiglio di amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- Approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;
- Delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre al parere del Parroco pro-tempore della Parrocchia di Gonzaga e all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- Predisporre i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- Delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- Forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- Nomina, su proposta del Presidente, il Personale direttivo, stabilendone compiti ed attribuzioni, nonché il Segretario del Consiglio

## Art.13

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno tre Consiglieri.

L'ordine del giorno è, di regola diramato a mezzo lettera, o mediante consegna brevi manu, almeno tre giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche via fax o a mezzo di sistemi informatici, con preavviso di un giorno.

In mancanza del rispetto dei termini per la convocazione, le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Ente specifica richiesta dei Membri interessati, il Consiglio di Amministrazione può ammettere la partecipazione alla seduta consiliare, anche a mezzo di collegamento in videoconferenza.

## Art.14

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dai Consiglieri presenti e dal Segretario.

*Pres. Alb.*

*Rinaldo Uelli*

*Tor. Spappone*

*Anna Sacchi*

*Em. Tleydita*



## TITOLO V° - Il Presidente

### Art.15

Il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, sentito il parere del Parroco della Parrocchia di Gonzaga. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per ulteriori due mandati.

### Art.16

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge una azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione.

Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per i singoli affari.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei Dirigenti dell'Ente.

### Art.17

In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, i suoi poteri sono assunti dal Consigliere più anziano per data di nomina, ovvero ancora, in caso di parità delle date di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

## TITOLO VI - Revisore dei Conti

### Art.18

Il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione è esercitato da un revisore dei conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.



Il revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta.

Deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ovvero agli ordini / albi professionali contabili.

Il revisore rimane in carica sino alla scadenza del quadriennio di nomina del Consiglio di Amministrazione.

*Primo Alb*  
*Renato Melli*  
*Toto Spazzavero*

*Avv. Cesare*  
*Bonfatti*



## Art.19

Il revisore può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può inoltre espletare tutti gli accertamenti e le indagini che ritiene necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art.2403 e segg. Del Codice Civile.

Al revisore può essere corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale.



LIBRO VII - Amministrazione e norme generali

## Art.20

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale.

Il Bilancio è approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo, ovvero entro il 30 giugno, qualora speciali ragioni richiedano un tempo maggiore.

Il servizio di cassa può essere affidato ad istituti bancari designati dal Consiglio di Amministrazione.

## Art.21

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

## Art.22

I pagamenti e le riscossioni possono essere effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente e del Membro Anziano del Consiglio di Amministrazione, o di persone da loro delegate.

*Primi Atti*  
*Renzo*  
*Torre Spazzano*  
*And. Bressa*  
*Primitivo*



Art.23

L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei direttori e dei responsabili dei servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Art.24

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Ente, sentito il parere del Parroco della Parrocchia di Gonzaga, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione dal parte dell'Autorità governativa, ai sensi dell'art.27 del Codice Civile.

Il patrimonio risultante al termine della liquidazione sarà devoluto , sentito il parere del Parroco pro-tempore della Parrocchia di Gonzaga e sentito l'Ordinario Diocesano della Diocesi di competenza , ad altre organizzazioni di utilità sociale ad indirizzo caritativo cristiano secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione e previa acquisizione degli altri pareri eventualmente richiesti dalla Legge.

Art.25

Per quanto non previsto dal presente Statuto , si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile.



*Parroco: M. M.*  
*Parroco: M. M.*  
*Torino Spazzano*  
*Avv. D. D.*  
*Parroco: M. M.*

*[Handwritten signature]*